

STUDIO ISOLABELLA

**IL CONTRATTO DI APPALTO TRA INQUADRAMENTO
GIUSLAVORISTICO E RISCHI DI MATRICE PENALISTICA**

Avv. Luigi Isolabella

12 settembre 2024

Panoramica

- Obblighi connessi ai contratti d'appalto: art. 26 D. Lgs. 81/2008.
- Responsabilità del committente per infortuni dei dipendenti dell'appaltatore.

L'art. 26 del D. Lgs. 81/2008:

Obblighi connessi ai contratti d'appalto

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 – ambito di applicazione

Al fine di un'analisi approfondita degli obblighi connessi ai contratti di appalto *ex art. 26 D. Lgs. 81/2008* è opportuno richiamare definizioni e interpretazioni dei concetti chiave:

COMMITTENTE

➤ **Cassazione Penale, sez. IV, 5/5/2022, n. 30809:**

*«L'interpretazione cui è giunta la giurisprudenza è nel senso di ritenere che il committente *ex art. 26* sia un vero e proprio datore di lavoro, e non un soggetto privato. Ne deriva che la disciplina di cui all'*art. 26 cit.* ha come **ambito di applicazione l'azienda, il ciclo produttivo**, sempre che il datore di lavoro abbia la **disponibilità giuridica dei luoghi** ove si svolge l'appalto».*

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 – ambito di applicazione

COMMITTENTE

➤ Cassazione penale sez. IV, 17/2/2015, n. 9864 – la decisione della Corte:

«Il presupposto **dell'obbligo del committente di neutralizzare i rischi interferenziali** si rinviene, dall'entrata in vigore del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 3, che è stato modificato **ponendo espressamente a carico del datore di lavoro committente l'obbligo di stilare il D.U.V.R.I.** (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), con riferimento alle attività che si svolgono all'interno della sua azienda (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 1), **indipendentemente dal fatto che vi siano taluni rischi da interferenze che possano riguardare esclusivamente i dipendenti dell'appaltatore ovvero i lavoratori autonomi presenti nell'ambiente di lavoro e non anche i lavoratori dipendenti del committente.** Si tratta di una regola evidentemente finalizzata ad **individuare con certezza il titolare primario della posizione di garanzia** relativa alla valutazione dei rischi da interferenze **in colui che ha la posizione di dominio del rischio correlato alla compresenza nella sua unità produttiva di più imprese.** Tale obbligo deve intendersi, poi, esclusivamente chiarito con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 1, successiva all'infortunio in esame, in base al quale si intende per datore di lavoro committente colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo».

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 – ambito di applicazione

DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI LUOGHI

- L'art. 26, comma 1, D. Lgs. 81/2008 statuisce che il datore di lavoro deve avere, come presupposto, «*la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo*».
- Precisa l'art. 62 D. Lgs. 81/2008 che «*si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione dello stesso testo unico, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro*».

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 – ambito di applicazione

Il merito al concetto di **disponibilità giuridica dei luoghi** è utile richiamare la sentenza **n. 30809/2022**, con la quale Corte di Cassazione, nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di appalto, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti del presidente della ditta committente, per l'assenza della disponibilità giuridica dei luoghi.

- la **Società M. s.r.l.**, quale **committente** e la **F.L.R. s.n.c.** quale **appaltatrice**, avevano stipulato un contratto avente ad oggetto la sostituzione del manto di copertura in eternit di un **capannone di proprietà della M. s.r.l., B.L., dipendente della F.L.R. s.n.c., è rimasto vittima di un infortunio**, procurandosi lesioni giudicate guaribili in un periodo superiore a 40 giorni.
- **L.R.F. e L.R.S. (ditta esecutrice)** e **P.A., presidente della M. s.r.l. (ditta committente)** sono stati ritenuti colpevoli -in primo e in secondo grado di giudizio- dei reati di cui agli artt. 113 e 590 c.p., commi 1, 2, 3 e 5 ed è stata loro contestata una serie di violazioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- P.A. presidente della committente, a mezzo del suo difensore ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo che nel luogo dell'incidente non operavano contemporaneamente lavoratori dipendenti sia del committente che dell'appaltatore (non ricorrendo alcuna ipotesi di rischio interferenziale), inoltre la M. s.r.l. **non aveva neanche la disponibilità giuridica del luogo**, infatti il capannone era in uso a Pe.

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 – ambito di applicazione

➤ Cassazione penale sez. IV, 5/5/2022, n. 30809

Il ricorso è stato accolto e la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, precisando che:

*«dalla lettura delle sentenze di merito, è incontestato che nel caso dedotto in giudizio il contratto di appalto stipulato tra L.R. s.n.c. e la M s.r.l. aveva ad oggetto i lavori di sostituzione delle travi di copertura di un capannone industriale di proprietà della seconda e detenuto da tale Pe. che lo utilizzava come deposito **di talché l'immobile non era neanche nella disponibilità giuridica della società committente.***

***Pertanto il richiamo al D. Lgs. 81/2008 in quanto disciplinante una fattispecie diversa, si rivela incongruo.** Inoltre dalla lettura delle sentenze di merito non si evince neppure che l'imputato abbia attuato quella "ingerenza" espressiva di una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, tale da renderlo, per questa ragione, destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, tra questi quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere.*

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 – ambito di applicazione

Cassazione Penale, Sez. IV, 24/11/2022 n. 44654:

«nella nozione di ‘luogo di lavoro’, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra infatti ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si espliciti e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa (sez. F. n. 45316 del 27/8/2019, Giorni Pietro, Rv. 277292), finalità che possono essere sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro (cfr. sez. 4, n. 12223 del 3/2/2015, dep. 2016, Delmastro, Rv. 266385; sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, dep. 2014, Rv. 258435) e ogni luogo nel quale il lavoratore deve o può recarsi per provvedere ad incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività (sez. 4, n. 43840 del 16/5/2018, Rv. 274265)».

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 – gli obblighi in sintesi

I principali obblighi che saranno affrontati alla luce delle disposizioni di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/2008 e della giurisprudenza di merito e di Legittimità:

- Obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore o del lavoratore autonomo;
- Obbligo di informare l'appaltatore sui rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro;
- Obbligo di cooperazione con l'appaltatore in relazione alle misure di prevenzione e protezione dai rischi di lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Obbligo di coordinamento con l'appaltatore in relazione alle misure di prevenzione e protezione rispetto ai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- Divieto di ingerirsi nell'esecuzione dei lavori affidati in appalto;
- Obbligo di redazione del DUVRI;
- Obbligo di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi connessi all'ambiente di lavoro e/o all'attività lavorativa ed immediatamente percepibili;
- Eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze.

L'art. 26 del D. Lgs. 81/2008: comma 1

Art. 26, comma 1, D. Lgs. 81/2008

«1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Attraverso le seguenti modalità:

- 1) **acquisizione del certificato di iscrizione** alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) **acquisizione dell'autocertificazione** dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi **del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale**.

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e **sulle misure di prevenzione** e di emergenza adottate in relazione alla propria attività».

L'art. 26 del D. Lgs. 81/2008: comma 1, lett. a)

a) Obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore

Il committente deve accertarsi che l'appaltatore sia munito della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (c.d. verifica tecnico-professionale), in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati;

Accertamento «serio» e «sostanziale» e non meramente «formale»: *«ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere “in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente»* (cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta a quesito del 13.7.2009).

**L'IDONEITA' DEVE ESSERE EFFETTIVA, SOSTANZIALE E CORRELATA
ALLA CAPACITA' DI SVOLGERE L'OGGETTO DELL'APPALTO,
GARANTENDO IL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA
SUL LAVORO**

a) Obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore:

➤ Sentenza Trib. Genova, Sez. I, n. 3248/2018 - I fatti:

- La vicenda in esame ha avuto luogo nell'ambito dell'attività di recupero di imbarcazioni affondate a seguito di una mareggiata, la quale tra le altre attività prevedeva l'ispezione ed il recupero di motori e eliche presenti sul fondale, attività affidata in appalto dal P.C.R. alla «B. S.» che, per eseguirla, a sua volta si avvaleva dell'opera della «M.S.S.», della quale era legale rappresentante B.C..
- Tra la «B.S.» e la «M.S.S.», è stato stipulato un contratto mediante il quale la seconda noleggiava l'attrezzatura richiesta e forniva assistenza ai sub impegnati nelle attività di recupero.
- In particolare nel preventivo redatto dalla M.S.S., alla voce «personale» venivano indicati 4 soggetti, di cui 3 (S.C., S.G. e F.M.) erano **iscritti nel registro sommozzatori della capitaneria e in regola con le visite mediche**, il quarto (**B.C.**) invece, **era munito di solo brevetto ad uso sportivo**.
- Il 12.4.19 **B.C.** ha effettuato l'immersione in sostituzione di F.M., quel giorno assente. Dopo circa un'ora lo stesso **B.C.** ha accusato un malore, è riemerso e pochi istanti dopo è deceduto.

a) Obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore:

Sentenza Trib. Genova, Sez. I, n. 3248/2018 - Le contestazioni:

A **D.** (datore di lavoro di P.C.R., committente) e ad **S.** (direttore di P.C.R.) sono stati contestati, oltre che il reato di cui agli artt. 113, 589, comma 2, c.p. anche le seguenti violazioni:

A1) violazione dell'art. 26, commi I e II, del D.l.vo 81/2008, per aver affidato l'esecuzione di lavori a «B. S.» e «M. S. S.», società sprovviste della necessaria idoneità tecnica professionale in relazione ai lavori da svolgersi, in quanto impiegavano nel corso dei lavori di immersione subacquea professionale C.B., persona non iscritta all'albo dei sommozzatori e quindi priva di certificazione che ne attestasse l'idoneità fisica allo svolgimento della mansione;

(...)

A3) nella violazione dell'art. 26, comma II, lett. a) D.l.vo 81/2008, per aver consentito che C.B., soggetto non iscritto all'albo dei sommozzatori, svolgesse attività di immersione professionale in assenza dei requisiti prescritti dalla legge e per non aver prestato la dovuta vigilanza a fronte della carenza di requisiti essenziali di sicurezza dell'attività lavorativa immediatamente percepibili».

a) Obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore

L'impostazione accusatoria non è stata condivisa dal Tribunale che in esito al giudizio di primo grado ha assolto gli imputati dalle contestazioni di cui al capo A):

- Nella contestazione si sovrappongono l'idoneità tecnico professionale e l'idoneità fisica.
- La diversità tra i concetti normativi «tecnico professionale» e «idoneità fisica» risulta ad esempio dall'articolo 89 del D. Lgs. 81/2008, il quale nel diverso ambito dei cantieri statuisce che l'idoneità tecnico professionale è il possesso della capacità organizzativa, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine, di attrezzature in riferimento ai lavori da realizzare, **si tratta quindi di un'attribuzione di natura tecnico organizzativa propria dell'azienda in quanto tale.** Nel contesto invece del contratto d'appalto -quindi non del cantiere- il concetto di l'idoneità tecnico professionale richiede al committente degli adempimenti per la verifica dei requisiti, adempimenti che si sostanziano ad esempio: nella acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
- L'idoneità sanitaria invece è l'atto conclusivo della sorveglianza sanitaria, finalizzata alla tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori. La finalità è quella di verificare se il lavoratore è adatto, ma l'idoneità sanitaria, rilasciata per specifica mansione, è verificata rispetto a rischi specifici, che sono valutati e gestiti dal datore di lavoro. Sul punto cfr. **Interpello n. 3/2014 (Risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente).**

a) Obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore

Decisione del Tribunale (cfr. Sentenza Trib. Genova, Sez. I, n. 3248/2018)

Rispetto alla contestazione di cui al capo A1 coincidente con la contestazione di cui al capo A3 il Tribunale ha rilevato che:

«Ebbene l'assunto non è condivisibile perchè poggia su dati di fatto assolutamente errati. In primo luogo B.C.. era un subappaltatore della B., legale rappresentante della M.S.S. che, dai dati documentali prodotti e sopra descritti non viene affatto indicato come sommozzatore o soggetto che comunque avrebbe dovuto effettuare le immersioni, atteso che in tutti i documenti lo stesso non viene mai indicato come O.T.S. (Operatore Tecnico Specializzato) (...)

In secondo luogo non vi è alcun elemento istruttorio dal quale si possa inferire che gli imputati (...) fossero a conoscenza della circostanza che B.C. si sarebbe immerso nella giornata del 12.4 o che si fosse immerso nelle due giornate antecedenti.

A conferma della totale assenza di consapevolezza di detta circostanza, depongono i seguenti elementi.

- *La scelta di effettuare le immersioni è stata assunta in totale autonomia dallo stesso B.C. (...);*
- *La scelta assunta in totale autonomia dal B.C. di effettuare immersioni è stata determinata dall'assenza di uno dei due OTS, assenza che non era nota agli imputati (...).»*

Interpello n. 3/2014

Commissione per gli interpelli – Ministero del Lavoro delle politiche sociali

«Oggetto: Art. 12, D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente.

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente. In particolare l'interpellante chiede se ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 l'impresa sia tenuta a consegnare:

- copia del modello LAV;*
- consenso all'utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore;*
- copia del DUVRI della ditta appaltatrice;*
- dichiarazione che i dipendenti dell'impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica;*
- autocertificazione di idoneità tecnico professionale».*

Interpello n. 3/2014

«La Commissione ritiene che, per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell'idoneità tecnico professionale.

Inoltre la Commissione sottolinea che il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione del DUVRI.

Laddove non ricorrano le condizioni per l'elaborazione del DUVRI restano fermi gli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 26, del decreto in parola circa la cooperazione e il coordinamento».

a) Obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore

➤ **Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, (dep. 12/9/2019), n. 37761:**

«...in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell'avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell'impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 264975). Questa Corte ha altresì affermato che ***l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, può essere verificata anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ma non esclusivamente in tal modo*** (Sez. 4, n. 8589 del 14/01/2008, Speckenhauser, Rv. 238965). Occorre quindi che l'affermazione di una scelta non diligente della impresa esecutrice sia motivata...». (Fattispecie in cui il datore di lavoro committente a seguito della condanna per la violazione dell'omessa verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo a cui aveva affidato i lavori, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo che egli non avrebbe dovuto verificare l'idoneità tecnico professionale, poiché l'appaltatore non aveva la qualifica di imprenditore individuale, bensì quella di lavoratore autonomo specializzato in lavori edili. L'affermazione del ricorrente è stata disattesa dalla Corte di Cassazione. Tuttavia la sentenza di condanna è stata annullata con rinvio, poiché la Suprema Corte ha rilevato carenza di motivazione in merito alla affermazione da parte della Corte di Appello «di una scelta non diligente della impresa esecutrice», la quale a mente dell'insegnamento della Cassazione deve essere motivata).

**L'art. 26 del D. Lgs. 81/2008:
comma 1, lett. b)**

b) Obbligo di informare l'appaltatore sui rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione

➤ Cassazione Penale, Sez. 4, 30/3/2023, n. 13291 – i fatti:

- La vicenda in esame ha visto coinvolti il datore di lavoro della società committente (società D.) e il datore di lavoro della società appaltatrice (cooperativa Y.Y.), tra le quali era stato stipulato un contratto di appalto per lavori di pulizia, entrambi condannati per un infortunio occorso ad un lavoratore della cooperativa Y.Y. e per aver violato la normativa in materia antinfortunistica.
- L'RSPP per conto della D. aveva predisposto il DUVRI, ritenendo che la presenza di un compattatore nel magazzino non rappresentasse un rischio da valutare in quanto l'oggetto del contratto di appalto con Y.Y. (pulizia e sanificazione di vari reparti compreso il magazzino) non prevedeva l'uso del macchinario da parte dei dipendenti della società appaltatrice.
- Inoltre, la società Y.Y. aveva inviato un preposto presso il punto vendita D., che aveva effettuato un sopralluogo al fine di consentire al datore di lavoro della appaltatrice di valutare il DUVRI, ma il giorno del sopralluogo il compattatore non era ancora stato consegnato.

b) Obbligo di informare l'appaltatore sui rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione

➤ Cassazione Penale, Sez. 4, 30/3/2023, n. 13291

- Il DUVRI e il DVR sottoscritti dal datore di lavoro della committente non contemplavano la presenza del compattatore né i rischi correlati e anzi, nel DUVRI si leggeva che *«all'interno del magazzino non vengono utilizzate attrezzature che possono comportare rischi trasmissibili»*.
- Il DVR sottoscritto dal datore di lavoro della appaltatrice non prevedeva alcunché in relazione al compattatore, **né al lavoratore era stata data alcuna informazione o era stata somministrata formazione in relazione al macchinario; sebbene solo alcuni dipendenti di D. fossero formalmente autorizzati a utilizzare il compattatore, anche altri soggetti lo utilizzavano.**
- **Dinamica dell'infortunio:** il lavoratore dipendente di Y.Y. per sbloccare i cartoni inceppati nel compattatore bloccato, è salito sul macchinario che si è improvvisamente riattivato, cosicché una gamba è rimasta incastrata nel meccanismo. Nel DUVRI era vietato l'utilizzo di attrezzature di lavoro non di proprietà, salva la possibilità di usufruirne se autorizzati dalla committenza e al momento della redazione del documento non si erano rilevati particolari problemi in quanto si riteneva che le strumentazioni adoperate dagli addetti non determinassero trasmissione di rischi per eventuali soggetti terzi presenti nelle vicinanze.

b) Obbligo di informare l'appaltatore sui rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione

➤ Cassazione Penale, Sez. 4, 30/3/2023, n. 13291 – le contestazioni:

- A.A., datore di lavoro della committente dei lavori di pulizia è stato imputato del delitto di lesioni colpose in cooperazione con B.B., datore di lavoro della appaltatrice, **per colpa generica nonché per la violazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26, comma 1, lett. b)**, il quale prescrive al committente di fornire agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici che risultino nell'ambiente in cui essi siano destinati ad operare, e sulle misure di prevenzione e di sorveglianza adottate in relazione alla propria attività, avuto riguardo all'omessa informazione sui rischi che derivavano dall'utilizzazione dell'autocompattatore durante i lavori di pulizia all'interno del punto vendita interessato dall'infortunio.
- Entrambi gli imputati sono stati accusati di aver violato il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 2, lett. a), il quale prescrive al committente e all'appaltatore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa appaltata.
- La Corte di Appello ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale.

b) Obbligo di informare l'appaltatore sui rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione

➤ Cassazione Penale, Sez. 4, 30/3/2023, n. 13291 – il ricorso:

B.B. a mezzo del suo difensore ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo:

- « (...) *l'obbligo dell'individuazione del rischio interferenziale di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26 grava esclusivamente sul datore di lavoro committente, in mancanza delle condizioni di conoscenza di una situazione pregiudizievole non vi è per il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice alcuna possibilità di avere il governo del relativo rischio. L'impresa committente ha espressamente escluso la sussistenza nel punto vendita di un contatto rischioso. E la Y non si è limitata a prendere atto di quanto comunicato con il DUVRI ma ha effettuato un sopralluogo sul cantiere di lavoro, ove tuttavia il compattatore non era stato ancora installato. In mancanza di informazione da parte della D. nel DUVRI, il personale della Y. non avrebbe potuto diversamente avere contezza dell'esistenza del rischio relativo al macchinario in commento.*»

b) Obbligo di informare l'appaltatore sui rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione

➤ Cassazione Penale, Sez. 4, 30/3/2023, n. 13291 – il ricorso:

La Corte di Cassazione ha fatto una precisazione con riferimento alla gestione delle informazioni inerenti ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro nella ipotesi disciplinata dall' **art. 26, comma 1, lett. b)**, D. Lgs. n. 81 del 2008.

«In queste ipotesi, (...), il primo anello della catena degli obblighi informativi, che giungeranno infine a rendere il lavoratore edotto e consapevole dei rischi ai quali va incontro nello svolgimento della sua attività lavorativa, è rappresentato dall'informazione che viene fornita dal committente all'appaltatore. Nel disegno del legislatore il committente, fino a quando non le abbia trasmesse all'appaltatore, è unico dominus e gestore delle informazioni inerenti ai rischi che sono presenti nell'azienda o unità produttiva, e non potrebbe essere altrimenti in una lettura costituzionalmente orientata della normativa alla luce del principio di colpevolezza...

b) Obbligo di informare l'appaltatore sui rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione

➤ Cassazione Penale, Sez. 4, 30/3/2023, n. 13291 – il ricorso:

... con riguardo ai rischi specifici dell'ambiente di lavoro di appannaggio del committente, non può che sorgere in seguito all'adempimento da parte del committente del primigenio dovere di informazione e nella misura in cui tale dovere sia stato assolto, fatti salvi i casi, da accertare in concreto, nei quali sia provata la riconoscibilità aliunde di tali rischi, senza peraltro che la legge preveda alcun obbligo per l'appaltatore di attivarsi in tal senso. In questo passaggio, o omissis passaggio, di informazioni essenziali per l'approntamento delle misure prevenzionistiche si annida una possibile linea di demarcazione tra l'area di rischio di pertinenza del committente e quella di pertinenza dell'appaltatore datore di lavoro. Se è vero che l'accettazione passiva di un DUVRI incompleto non esime il datore di lavoro dal verificarne criticamente l'idoneità ad attivare la coerente catena delle misure antinfortunistiche, è però anche vero che l'omessa valutazione di rischi insiti nell'ambiente di lavoro nella disponibilità del committente, non altrimenti riconoscibili, potrebbe ragionevolmente sfuggire anche al più attento controllo dell'appaltatore».

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal datore della appaltatrice, annullando nei suoi confronti la sentenza impugnata.

b) Obbligo di informare l'appaltatore sui rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione

➤ Cass. Pen., Sez. III, n. 15124 del 27.3.2017:

*«Ben si comprende l'**obiettivo** perseguito dal legislatore; **si tratta di rendere edotti i soggetti estranei all'organizzazione del committente dei rischi dell'ambiente in cui si troveranno ad operare.** Rischi, quindi, che provengono dalla sfera del committente, esistenti prima e a prescindere dall'intervento dell'impresa affidataria. Specifici dell'organizzazione produttiva facente capo al datore di lavoro-committente. Non siamo ancora, quindi, in presenza del rischio interferenziale - ovvero di quel rischio "che nasce proprio per il coinvolgimento nelle procedure di lavoro di diversi plessi organizzativi" - nè si tratta del rischio specifico dell'attività dell'impresa affidataria».*

b) Obbligo di informare l'appaltatore sui rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione

➤ Cassazione penale, sez. IV, 01/03/2021, n. 7919:

*«Prevede l'art. 26, comma 1, del testo citato (vigente alla data dell'infortunio) che il datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori all'interno della azienda, ovvero della unità produttiva a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi...b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Trattasi invero di regola generale che vale a rendere edotto l'appaltatore o il lavoratore autonomo, le cui professionalità vengono introdotte nell'azienda ovvero nello stabilimento, di tutti i rischi connessi alle lavorazioni aziendali, **regola che certamente non può essere derogata nel contratto di appalto con la previsione di una inversione degli obblighi prevenzionistici in capo all'appaltatore, ovvero attraverso il mero travaso di informazioni, che si assume la ditta appaltatrice sia tenuta a partecipare alle proprie maestranze.**»*

L'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 1, LETTERA B) NON PUÒ TRASFORMARSI IN UNA INVERSIONE DEGLI OBBLIGHI PREVENZIONISTICI IN CAPO ALL'APPALTATORE.

L'art. 26 del D. Lgs. 81/2008: comma 2

Art. 26, comma 2, D. Lgs. 81/2008

«2. I datori di lavoro (committente, appaltatore e subappaltatori):

- a) *cooperano* all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) *coordinano* gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva».

Obbligo di cooperazione e coordinamento

COOPERAZIONE	COORDINAMENTO
<p>Collegare razionalmente le varie fasi dell'attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possano accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente.</p> <p>Attuare le misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, incidono sui dipendenti dell'appaltatore e del committente.</p>	<p>Contribuire attivamente -dall'una e dall'altra parte- a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie.</p>

CIÒ NON VUOL DIRE CHE IL COMMITTENTE DEVE INTERVENIRE IN SUPPLENZA DELL'APPALTATORE ALTRIMENTI CI SI TROVEREBBE AL COSPETTO DI UNA VERA E PROPRIA INGERENZA DEL COMMITTENTE NELL'ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE, AL PUNTO DI STRAVOLGERE COMPLETAMENTE LA FIGURA DELL'APPALTO

Obbligo di cooperazione e coordinamento

- L'interferenza tra organizzazioni può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le imprese coinvolte;
- Il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro e la coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni;
- È necessario attivare e promuovere percorsi condivisi di informazione, soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla circostanza dovuta alla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa;
- Necessario attuare misure di prevenzione che consentano di prevenire i rischi interferenziali, derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese che operano sul medesimo luogo di lavoro;

Obbligo di cooperazione e coordinamento

COMMITTENTE

cooperazione
coordinamento



ingerenza
sostituzione

- Un'ingerenza non effimera ed occasionale coinvolge il committente nelle responsabilità dirette dell'appaltatore.
- L'appaltatore resta il datore di lavoro dei propri dipendenti, il committente non deve e non può a questi sostituirsi con la ovvia eccezione del caso in cui si abbia la percezione di eclatanti violazioni della normativa sulla sicurezza da parte dell'appaltatore medesimo: caso in cui non solo l'ingerenza è ammessa, ma addirittura doverosa (**Cass. Pen., Sez IV, n. 19036 del 2017**).

L'ingerenza

- «Invero, l' *'ingerenza'*, quale fattore idoneo a coinvolgere il committente nella responsabilità per eventi lesivi occorsi agli addetti, deve consistere in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui, tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi (*ex multis, cfr., in motivazione, Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011, dep. 2012, P.G. e P.C. in proc. Bergamelli, Rv. 253295*)». (Cassazione penale sez. IV, 05/05/2022, n. 30809).
- «Nè può definirsi ingerenza la sollecitazione al rispetto della normativa prevenzionistica; l'ingerenza che vale ad individuare una posizione di garanzia è evidentemente quella che segnala l'assunzione di poteri decisionali, ai quali sempre si associano le connesse responsabilità». (Cassazione penale sez. IV, 21/10/2014, n. 43836).

L'ingerenza – esempio:

➤ Cassazione penale sez. IV, 21 settembre 2022, n. 34964 – i fatti:

Nella vicenda in esame le società coinvolte sono:

- La MO. S.p.a., (aggiudicatrice dell'appalto) impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione ed adeguamento della stazione ferroviaria, il cui datore di lavoro era A.M.
- La ditta Impiantistica G., il cui datore di lavoro era S.V., subappaltatrice della MO, alla quale erano stati affidati alcuni lavori, tra cui la posa in opera di un quadro elettrico.

➤ **Dinamica dell'infortunio:**

- S.G., operaio dipendente della società Impiantistica G., in esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, con altri quattro colleghi stava spostando un quadro elettrico di circa 13 quintali di peso; poiché l'impianto veniva spostato mediante un sollevatore transpallet munito di forche di lunghezza più corta di quella dell'oggetto da trasportare ed era stato leggermente alzato da terra, essendosi il quadro elettrico, non legato con funi o altro, inclinato, il lavoratore rimaneva schiacciato perdendo la vita per le gravissime lesioni riportate.

L'ingerenza – esempio:

➤ Cassazione penale sez. IV, 21 settembre 2022, n. 34964 – la decisione:

Sia A.M. che S.V. sono stati condannati per l'omicidio colposo di S.G. all'esito del giudizio di merito: i giudici hanno infatti ritenuto, in base ad una serie di elementi di fatto, che vi sia stata una vera e propria sovrapposizione della MO. sulla G. ed una concreta **ingerenza** della prima nell'attività affidata in subappalto alla seconda, con plurime interferenze tra gli ambienti di lavoro.

A.M ha proposto tramite il suo difensore ricorso per Cassazione, deducendo:

«Contraddittorietà della sentenza ove la stessa, da un lato, afferma che l'imputato, quale datore di lavoro della MO, si sarebbe ingerito nella esecuzione dei lavori affidati alla G. e, dall'altro, ritiene che non vi sia stato alcun raccordo tra le due società. Si tratterebbe di affermazioni inconciliabili tra loro ed illogiche rispetto al precetto che si trae dall'art. 26 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.»

L'ingerenza – esempio:

➤ Cassazione penale sez. IV, 21 settembre 2022, n. 34964 – la decisione:

Elementi di fatto da cui le sentenze di merito hanno fatto discendere l'ingerenza -su cui fonda la condanna- fatti propri anche dalla Suprema Corte nella sentenza in commento:

«(...) un dipendente della ditta subappaltante MO. tale A.M., seguiva i lavori di subappalto in loco, svolgendo di fatto funzioni direttive nell'ambito delle opere subappaltate alla G.; A.M., tra l'altro, ogni mattina controllava la presenza non solo degli operai della subappaltante MO. ma anche della subappaltatrice G.; dal contratto di subappalto risulta che i lavoratori della subappaltatrice G. erano tenuti ad indossare il cartellino identificativo della subappaltante MO; inoltre, una parte dei lavori erano stati affidati alla subappaltatrice G. con semplice e-mail interna, peraltro ad operazioni già iniziate; infine il P.O.S. della subappaltatrice G. era privo di alcuna indicazione sulla movimentazione dei quadri elettrici in sicurezza, indicazione che era invece espressamente contenuta nel POS della subappaltante MO.»

Quanto al concetto di ingerenza ha affermato:

«In tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro neppure se il subappalto riguarda formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori (Sez. 3, n. 50996 del 24/10/2013, Gerna, Rv. 258299)».

Il ricorso è stato dichiarato infondato ed è stato rigettato.

Obbligo di cooperazione e coordinamento

➤ Trib. di Como, Sezione Penale, n. 1505/2022 - i fatti:

- A Z.M. presidente del consiglio di amministrazione di D. (società committente);
- al delegato per la sicurezza e procuratore di D., ing. D.P.;
- a G.A. amministratore unico della T.G. (società appaltatrice);
- a G.S. preposto di fatto della società appaltatrice;

sono stati contestati i reati di cui agli artt. 113, 590 comma 1, 2 e 3 c. p., in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, c.p. ed all'art. 2087 c.c.

«Perché in cooperazione tra loro, cagionavano ad O.E. una ferita lacero contusa profonda all'arto inferiore sinistro, lesioni giudicate guaribili in giorni centotre, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, mancata osservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, ed in particolare delle seguenti disposizioni di legge:»

Obbligo di cooperazione e coordinamento

Violazione contestata al presidente del CDA e al delegato per la sicurezza della società committente:

➤ Trib. di Como, Sezione Penale, n. 1505/2022 - i fatti:

«art. 26, comma 2, lett. a) e b), D.L.gs. 9 Aprile 2008, n. 81, in quanto, non hanno cooperato con il datore di lavoro della società T.G. all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi, incidenti sull'attività oggetto dell'appalto, previste nel DUVRI predisposto e nel relativo verbale di coordinamento, con la conseguente omissione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori interessati;

In particolare, la violazione è riferita:

- alla mancata attuazione delle procedure e misure di prevenzione, prevista per la verifica dell'idoneità alla mansione dei dipendenti incaricati e dell'adeguatezza della loro formazione specifica e/o abilitazione alla guida di attrezzature di lavoro particolari (pag. 28 del DUVRI);*
- alla mancata attuazione delle misure di sicurezza previste per l'accesso dei lavoratori all'interno delle aree del magazzino (pag. 2 del verbale di coordinamento);*
- alla mancata attuazione delle misure di sicurezza, previste per l'utilizzo dei carrelli elevatori e dei transpallets elettrici con uomo a bordo, all'interno del magazzino e nei pressi delle ribalte (da pag. 17 a pag. 24 del DUVRI)».*

Obbligo di cooperazione e coordinamento

➤ Trib. di Como, Sezione Penale, n. 1505/2022 - dinamica dell'infortunio:

La committente era conduttrice di un ampio complesso immobiliare, di proprietà della D.C.C., adibito a magazzino. L'attività di movimentazione delle merci svolta nel magazzino (c.d. handling) era stata affidata alla T.G. con apposito contratto di appalto, previa accurata verifica della sussistenza in capo all'appaltatrice dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla vigente normativa.

L'attività della T.G. consisteva nello scarico e verifica delle merci in entrata a magazzino, nonché nella successiva preparazione e nel carico delle merci per la distribuzione all'esterno.

Il 5.1.2017, E.O. e G.S., dipendenti della T.G., erano impegnati nelle attività di preparazione e carico delle merci allorché si verificò l'infortunio.

E.O. stava utilizzando un transpallet elettrico e, dopo aver caricato alcuni bancali sulla ribalta, nel retrocedere, andò a collidere contro le forche, sollevate, del carrello elevatore che G.S. aveva appena abbandonato sul passaggio pedonale antistante la ribalta. L'urto con le forche del carrello elevatore procurò ad E.O. una ferita lacerocontusa all'arto inferiore sinistro, all'altezza della coscia. A causa del taglio, E.O. perse molto sangue e si accasciò a terra. La malattia ebbe una durata complessiva di circa 3mesi.

Obbligo di cooperazione e coordinamento

➤ Trib. di Como, Sezione Penale, n. 1505/2022 – la decisione:

Il Tribunale ha assolto il presidente del CDA (avendo rilasciato una valida delega in materia di sicurezza in favore di D.P.) e ha pronunciato altresì sentenza assolutoria anche per D.P., avendo ravvisato una concreta e fattiva cooperazione tra quest'ultimo e l'appaltatore, promossa da D.P. per la valutazione dei rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione volte a prevenirli. In particolare, la cooperazione è stata ravvisata in specifiche attività quali ad esempio:

- la regolamentazione degli accessi dei lavoratori al magazzino;
- la previsione di procedure di controllo della idoneità dei lavoratori alle mansioni;
- la valutazione fra gli altri, dei rischi derivanti dalle attività di carico/scarico di merci svolte all'interno dell'edificio, anche tramite mezzi di sollevamento, prevedendo proprio che i carrelli elevatori potessero essere utilizzati unicamente da personale formato e dovessero essere sempre posteggiati in modo tale da non costituire pericolo per gli operatori (cfr. DUVRI);
- la predisposizione di un DUVRI puntuale, dettagliato e completo nelle sue previsioni, richiamato nel contratto d'appalto, imponendo all'appaltatore di portarne a conoscenza i propri dipendenti;
- la promozione di periodiche riunioni di coordinamento con i rappresentanti della appaltatrice.

Obbligo di cooperazione e coordinamento

➤ Trib. di Como, Sezione Penale, n. 1505/2022 – motivazioni:

*«La responsabilità del Presidente del CdA della società committente è stata esclusa poiché egli aveva validamente delegato l'Ing. D.P., con conferimento di tutti gli effettivi poteri necessari, alla tutela della sicurezza del lavoro nell'ambito della società amministrata, né venendo in rilievo alcun addebito di omessa vigilanza da parte dell'imputato sulla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. ...**Procedendo, ora, nella disamina degli ulteriori profili di responsabilità contestati nell'imputazione, occorre rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (Cass. Pen. Sez. 4, 6.11.2009, Morelli, Rv. 245526)...***

Obbligo di cooperazione e coordinamento

➤ Trib. di Como, Sezione Penale, n. 1505/2022 – motivazioni:

...L'attività di handling (movimentazione delle merci svolta nel magazzino) era affidata, integralmente ed esclusivamente alla T.G. essendo precluso al personale di D. di operare all'interno delle aree di magazzino e non configurandosi, di conseguenza, alcuna concreta interferenza rispetto a tale attività. Il delegato alla sicurezza ha illustrato come la valutazione dei rischi da interferenza e la regolamentazione delle misure atte a prevenirli era stata formalizzata in un apposito DUVRI. A tale scopo, per quanto di interesse in questa sede, furono regolamentati gli accessi dei lavoratori al magazzino, furono previste procedure di controllo della idoneità dei lavoratori alle mansioni e furono, altresì, valutati, fra gli altri, i rischi derivanti dalle attività di carico/scarico di merci svolte all'interno dell'edificio, anche tramite mezzi di sollevamento, prevedendo proprio che i carrelli elevatori potessero essere utilizzati unicamente da personale formato e dovessero essere sempre posteggiati in modo tale da non costituire pericolo per gli operatori (p. 24 e ss. DUVRI). Allo scopo di dare concreta attuazione alle previsioni del DUVRI e verificarne l'adeguatezza all'evoluzione delle operazioni svolte nel magazzino, inoltre, furono promosse, in particolare dall'Ing. D.P. (delegato alla sicurezza), periodiche riunioni di coordinamento con i rappresentanti della appaltatrice...

Obbligo di cooperazione e coordinamento

➤ Trib. di Como, Sezione Penale, n. 1505/2022 – motivazioni:

*...Ancora, D.P. esercitò una costante vigilanza, effettuando sopralluoghi e comunicando sovente, a mezzo email, con l'appaltatore, affinché sensibilizzasse i propri dipendenti al rispetto delle regole comportamentali imposte all'interno del magazzino. In un verbale di una riunione di coordinamento tra D. e T.G. furono cristallizzate le raccomandazioni rivolte da D. alla appaltatrice in punto di verifica dell'idoneità dei dipendenti alle mansioni e di sicurezza delle attività di carico/scarico delle merci. **Ebbene, alla luce di quanto sopra, emerge con palmare evidenza come il datore di lavoro committente abbia diligentemente organizzato la prevenzione dei rischi interferenziali, non solo mediante la predisposizione di un DUVRI - puntuale, dettagliato e completo nelle sue previsioni, - peraltro richiamato nel contratto d'appalto, imponendo all'appaltatore di portarne a conoscenza i propri dipendenti, ma anche mediante l'attivazione di percorsi condivisi di informazione e cooperazione, destinati a consentire la soluzione comune di eventuali problematiche operative sopravvenute. Non vi è, pertanto, chi non veda come la cooperazione con l'appaltatore promossa dal datore di lavoro committente per la valutazione dei rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione volte a prevenirli sia stata, quantomeno, concreta e fattiva. Ne consegue, logicamente, che il delegato alla sicurezza e, a fortiori, per le ragioni sopra chiarite, il presidente del CDA devono essere assolti dall'imputazione a loro ascritta, perché il fatto non sussiste».***

Obbligo di cooperazione e coordinamento

➤ Cassazione penale sez. IV, 25/1/2018, n. 10544

« (...) qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (così la condivisibile Sez. 3, n. 12228 del 25/2/2015, Cicutto, Rv. 262757 che, in applicazione del principio, ha escluso che potesse andare esente da responsabilità il committente che aveva omesso di attivarsi per prevenire il rischio, non specifico, di caduta dall'alto di un operaio operante su un lucernaio). Tuttavia va anche ribadito (...) che **il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (cfr. Sez. 4, n. 10608 del 4/12/2012 dep. il 2013, Bracci, Rv. 255282, in un caso di inizio dei lavori nonostante l'omesso allestimento di idoneo punteggio)».**

Un esempio di contestazione per omessa cooperazione/coordinamento

Esempio - capo di imputazione:

«Ed in particolare (...) per aver omesso di provvedere a rendere i luoghi di lavoro del centro logistico dell'unità di produttiva di (...) della società «...», conformi ai requisiti indicati nel paragrafo «Requisiti dei luoghi di lavoro» dell'allegato IV del D. Lgs. 81/08, in particolare per non aver dimensionato le corsie di circolazione in modo da permettere la viabilità contemporanea dei mezzi di sollevamento (paperino) in entrambi i sensi di marcia, di dotarle sia di idonea segnaletica orizzontale (segnali di stop, dare precedenza, ecc.), sia di dispositivi, quale specchio è parabolico, per permettere il transito dei predetti mezzi in sicurezza, nonché **per aver omesso di cooperare con la «...» Cooperativa all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di appalto**, in particolare dal rischio di collisione, investimento, schiacciamento con macchine operatrici e mezzi in movimento, ed inoltre **per aver omesso di coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori relativamente ai rischi interferenziali riferibili allo stato dei luoghi** predisponendo una idonea segnaletica, regole di viabilità, informazione sui rischi presenti, promozione della cooperazione e del coordinamento, indizione di specifiche riunioni di coordinamento (come riportato a pag. 17 dello stesso DUVRI)».

L'art. 26 del D. Lgs. 81/2008: comma 3

Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008

*«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi – DUVRI** - che indichi le misure adottate **per eliminare** o, ove ciò non è possibile, **ridurre al minimo i rischi da interferenze** ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. (...)In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.*

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, (ora d.lgs. n. 36 del 2023 - n.d.r.) tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto».

Il concetto di rischio specifico

- La sentenza n. 13291/2023 avente ad oggetto la violazione di cui all'art. 26, comma 1, lett. b) si è altresì espressa in merito a rischi specifici dell'ambiente di lavoro e rischi interferenziali:

*«Un altro preliminare chiarimento attiene alla relazione esistente tra **rischi specifici dell'ambiente di lavoro e rischi interferenziali**, giacchè anche l'obbligo di cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi di infortunio sul lavoro incidenti sull'oggetto dell'appalto, previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 2, lett. a), e l'obbligo di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 2, lett. b), presuppongono l'assolvimento, da parte del committente, del primigenio obbligo informativo di cui si è detto, al quale tale garante deve ottemperare mediante la corretta redazione del DUVRI, secondo quanto chiaramente enunciato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 3. (...)*

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, in altre parole, per poter adempiere nei confronti dei suoi dipendenti agli obblighi informativi, formativi e preventivi che riguardano rischi diversi da quelli specifici dell'attività oggetto di appalto, deve essere in condizione di conoscere preventivamente i rischi inerenti all'ambiente di lavoro "incidenti" sull'attività oggetto dell'appalto, ipotesi che ricorre se il rischio si attiva in ragione della relazione intercorrente tra ambiente e attività appaltata, ovvero "interferenti" con tale attività, ipotesi che ricorre se il rischio è generato dal contatto tra lavoratori dipendenti da diverse imprese.

Rischio da interferenze

- **Non esiste una definizione di «interferenza» nel D. Lgs 81/2008;**
- **Determinazione 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture:**

«...circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. (...). Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI».

Rischio da interferenze

➤ Cassazione Penale, Sez. IV, 23 gennaio 2019, n. 3228 – i fatti:

S.P. è stato condannato in primo e in secondo grado in ordine al reato di lesioni colpose ai danni di C.G. Secondo l'ipotesi accusatoria, S., quale amministratore della O. e datore di lavoro del C. (con mansioni di magazziniere presso lo stabilimento della B. s.r.l.), aveva cagionato al proprio dipendente gravi lesioni personali.

La B. s.r.l. e la O. avevano in essere un contratto di appalto in base al quale, presso la sede della B. operava personale della O. con varie mansioni, tra cui quella di carico/scarico, movimentazione e stoccaggio merci.

La contestazione elevata a S. aveva ad oggetto l'omessa coordinazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi interferenziali tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte.

Il giorno dell'infortunio si è verificata una violazione della procedura operativa che disciplinava il carico della merce ed erano presenti P.N., dipendente della B. quale preposto ed addetto alla sicurezza, due dipendenti della O. addetti al carico, il C. e F.M., che aveva il compito di caricare un container di medicinali, e l'autista del camion, Cu., dipendente del vettore terzo D.

Rischio da interferenze

➤ Cassazione Penale, Sez. IV, 23 gennaio 2019, n. 3228 – i fatti:

La procedura operativa allegata al documento unico di valutazione del rischio (DUVRI), adottato dalla B. e fatto proprio dalla O., prevedeva che le chiavi dell'automezzo, una volta posizionato presso le porte attrezzate, dovessero essere custodite dal preposto P. (della società B.) in un apposito cassetto nell'ufficio della committente, per poi essere riconsegnate all'autista (vettore terzo) dopo l'abbassamento della saracinesca di accesso alla ribalta del camion, una volta che l'addetto al carico merci (O.) lo avesse informato del completamento dell'operazione di carico e della chiusura della saracinesca del container. Il giorno del fatto il Fe., chiamato il P. per un controllo della temperatura interna del container, ed alzata la pedana, aveva chiamato il C., che si trovava in un altro magazzino, per mostrargli come aveva sistemato i bancali all'interno del container; a quel punto il P., ritenendo ultimate le operazioni di carico, si era allontanato con l'autista Cu. e gli aveva consegnato le chiavi, nonostante la saracinesca del container non fosse stata abbassata, autorizzandolo a cominciare le procedure per spostare il camion. Intanto il C., chiamato dal Fe., si era avvicinato alla ribalta, accessibile dalla saracinesca ancora aperta e, non riuscendo ad udire le grida del Fe. che lo avvisava che il camion si stava muovendo, aveva poggiato il piede sul cassone antistante il container, mantenendo l'altro piede sulla ribalta e cadendo dall'altezza di oltre un metro. Nel corso del dibattimento il P. aveva ammesso di aver violato la procedura prevista, per aver mantenuto le chiavi con sé ed aver autorizzato l'autista del camion a muoversi nonostante la saracinesca non fosse stata abbassata.

Rischio da interferenze

➤ Cassazione Penale, Sez. IV, 23 gennaio 2019, n. 3228 - le decisioni di merito:

La Corte di Milano, condividendo il giudizio del Tribunale, ha ritenuto generica la procedura, che non contemplava adeguatamente il rischio interferenziale da compresenza, ed ha sottolineato, all'esito delle deposizioni dei testi sentiti in dibattimento, che il livello di conoscenza e di concreta applicazione della detta procedura di consegna e custodia delle chiavi era assai scarso. Di qui la prova che la procedura operativa prevenzionale predisposta dalla B. e fatta propria dalla O. non fosse idonea a garantire dai rischi connessi ai lavori in compresenza e che il profilo di colpa ascritto allo S. fosse stato correttamente ancorato alla violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, stante la mancanza di coordinamento tra i lavoratori di diverse aziende, mentre andava escluso ogni comportamento esorbitante del lavoratore, potendosi anzi ravvisare altre posizioni di garanzia.

Motivi del ricorso:

L'imputato a mezzo del suo difensore ha proposto ricorso per Cassazione deducendo che: la responsabilità dell'infortunio era da addebitare esclusivamente al preposto P., per la sconosciuta azione posta in essere, in violazione della procedura di custodia e riconsegna della chiave all'autista. Inoltre, il rischio non poteva essere previsto dallo S., poiché questi non poteva certo vigilare sulla condotta di un dipendente della B. nè prefigurarsi che il P. avrebbe eluso le misure predisposte e consegnato le chiavi all'autista autorizzandolo a muovere un automezzo prima del tempo.

Rischio da interferenze

➤ Cassazione Penale, Sez. IV, 23 gennaio 2019, n. 3228 – la decisione della Corte:

*«Secondo quanto testualmente recita la norma prevenzionale di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26 contestata in imputazione come profilo di colpa specifica, il datore di lavoro, in caso di lavori in appalto, coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. (...) **Nel caso di specie il DUVRI non prevedeva il rischio interferenziale, o rischio da compresenza e di tale carenza è chiamato a rispondere il datore di lavoro.** Più volte questa Corte di legittimità si è pronunciata sul punto, spiegando che il concetto di interferenza, ai fini della operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori: la ratio della norma - indipendentemente dalla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese - è infatti quella di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali, attivando percorsi condivisi in informazione e cooperazione, nonché soluzioni comuni a problematiche complesse...*

Rischio da interferenze

➤ Cassazione Penale, Sez. IV, 23 gennaio 2019, n. 3228 – la decisione della Corte:

...Nel caso a giudizio, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tale principio, laddove ha considerato, in fatto, che presso la sede B. a operavano i dipendenti di detta società, i lavoratori della cooperativa O, di cui lo S. era amministratore unico ed alle cui dipendenze lavorava il C., e si avvicendavano i vari autisti delle società di trasporto, per quanto interessa la D., terza rispetto al rapporto di appalto.

Ha poi valorizzato, per rimarcare la responsabilità dell'imputato, nella indicata qualità, che vi era un solo DUVRI adottato dalla B., cui lo S. aveva prestato adesione, e che la procedura operativa ivi prevista (quanto alla custodia delle chiavi da parte del P. e la riconsegna all'autista del camion solo dopo la chiusura della saracinesca di accesso alla ribalta del mezzo) era assolutamente carente, in quanto non contemplava l'interferenza di due ditte separate e la compresenza di personale di entrambe».

Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso.

Rischio da interferenze

➤ **Cassazione Penale, Sez. IV, 6.5.2024, n. 17683 – i fatti e la contestazione:**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione di una società appaltante (la Pre.) è stato imputato per il reato di cui agli artt. 590 commi 1,2,3 e 113 c.p. poiché in cooperazione con E.M., amministratore unico della società appaltatrice Po. (nei confronti del quale si è proceduto separatamente), ha adottato un DVR che non conteneva alcuna indicazione relativa ai pericoli connessi alle operazioni che avrebbe dovuto realizzare il dipendente della appaltatrice. È stato inoltre contestato di non aver fornito allo stesso adeguate informazioni e idonea formazione sui rischi per la salute e la sicurezza del lavoro, non impedendo così che il lavoratore, mentre stava verniciando all'interno dei locali della committente un pannello di circa 5 metri di lunghezza e 1,35 di larghezza, rimanesse schiacciato dallo stesso. In particolare il lavoratore per ultimare la tinteggiatura sganciava il pannello da un supporto, ma il pannello oscillando si piegava contro di lui e urtava un altro pannello retrostante, che a sua volta colpiva il lavoratore, procurandogli lo schiacciamento del torace e del bacino e una malattia conseguente per un tempo superiore ai quaranta giorni.

Rischio da interferenze

➤ Cassazione Penale, Sez. IV, 6.5.2024, n. 17683 – la decisione di merito:

L'imputato è stato condannato in primo grado e la Corte d'Appello nel confermare la sentenza evidenziava che entrambi i DVR delle aziende coinvolte non prevedevano né il meccanismo di *«incastro e fermo del pannello durante le operazioni di verniciatura»* né alcuna **valutazione dei rischi interferenziali generati dalla presenza presso la committente del personale della appaltatrice** adibito alle operazioni di verniciatura.

Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del suo difensore, deducendo che:

- il DVR carente era quello della appaltatrice, mentre per la appaltante l'assenza della previsione di un ulteriore supporto (c.d. supporto femmina) per il fissaggio a terra del pannello non ha un rapporto eziologico con l'evento in quanto il giudizio controfattuale non consente con certezza di affermare che avrebbe evitato la caduta della parete. Il controllo dell'attività di verniciatura e trasporto competeva al delegato alla sicurezza non avendo nulla a che fare con le previsioni del DVR.

Rischio da interferenze

➤ Cassazione Penale, Sez. IV, 6.5.2024, n. 17683 – la decisione:

*«Sul punto, la Corte territoriale ha sviluppato un percorso motivazionale immune da aporie di ordine logico (...). È stato accertato che le operazioni di finitura e pittura erario eseguite dall'azienda appaltatrice, da cui dipendeva la persona offesa, nei locali della stessa committente che produceva i pannelli e che nel caso concreto non era stato previsto un apposito "incastro femmina" nella base di appoggio del pannello che avrebbe consentito mediante l'incastro con il maschio, di cui era dotata la parete del pannello, di dare la necessaria stabilità al prefabbricato, una volta che per completare le operazioni di finitura fosse stato necessariamente svincolato dai fermi laterali. **Era inoltre stato accertato che l'azienda appaltatrice non aveva effettuato nessuno specifico corso formatore circa le primarie esigenze di stabilità e sicurezza delle pareti nella fase di stoccaggio e di finitura.** (...) La Corte territoriale ha affermato in coerenza che, in capo alla ditta committente e quindi all'imputata, nella sua qualità, è mancata una attività organizzativa di prevenzione del rischio concreto rispetto alle operazioni eseguite nei propri locali di lavoro e che costituivano l'oggetto della propria linea produttiva (...)*

Rischio da interferenze

➤ Cassazione Penale, Sez. IV, 6.5.2024, n. 17683 – la decisione:

*...Invero, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, si è chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. (...) **Va qui riaffermato il principio che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora in uno stesso luogo operino più lavoratori, dipendenti da diversi datori di lavoro, ciascuno di questi, anche se subappaltatore, è tenuto all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ai sensi degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, mentre il solo datore di lavoro committente è altresì tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dall'art. 26, comma 3, D.Lgs. menzionato...***

Rischio da interferenze

➤ Cassazione Penale, Sez. IV, 6.5.2024, n. 17683 – la decisione:

*(...) Invero, l'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008 distingue tra obblighi di coordinamento e di attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, pur se derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, che gravano su tutti i datori di lavoro, anche se subappaltatori, a norma del comma 2, ed obbligo di elaborazione documento di valutazione dei rischi da interferenza, che incombe solo sul datore di lavoro-committente, a norma del comma 3. In altri termini, sulla base della disciplina desumibile dall'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008 e dell'intero sistema del testo normativo, il datore di lavoro non committente, pur non avendo l'onere di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza, ha però il dovere di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche quando dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. E questa soluzione appare coerente con l'obiettivo, di incrementare la tutela contro i rischi cui sono esposti i lavoratori. La redazione di **un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza, infatti, risulta prevista in funzione di assicurare una valutazione unitaria e globale di questi, al fine di una più efficace tutela contro i fattori di pericolo, e non certo per esonerare i datori di lavoro diversi dal committente dagli obblighi di protezione e prevenzione: basta considerare che il D.U.V.R.I., come si evince dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008, costituisce il risultato di un'attività di cooperazione e coordinamento tra tutti i datori di lavoro coinvolti (...).**»*

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

DUVRI - Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

- Il DUVRI è redatto dal Datore di Lavoro del Committente e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione i quali dovranno sempre cooperare affinché il Datore di Lavoro sia in grado di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza;
- Nell'ambito della redazione del DUVRI, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenze, deve comunque essere dato atto dell'assenza di rischi. Sul punto si veda anche quanto specificato dalla determinazione n. 3/2008 descritta nella slide n. 52.
- Il DUVRI deve essere aggiornato ogni qualvolta si dovessero ravvisare nuovi rischi da interferenza, ovvero in caso di ingresso di nuove Imprese o acquisto di attrezzature che fanno sorgere un nuovo rischio, prima non presente;

DUVRI - Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

- Il DUVRI deve essere effettivo e non ridursi ad un'applicazione «standardizzata»: ci si riferisce a casi di «sproporzionata proliferazione di documenti cartacei (spesso in ciclostile)» che non producono «effetto sulla sicurezza reale dei lavoratori interessati, spesso del tutto inutili e inutilizzati, predisposti (e poi riposti) al solo fine di una eventuale dimostrazione all'organo di vigilanza» (INAIL), bensì deve essere specifico per ogni singolo appalto;
- Descrive e identifica l'opera da eseguire;
- Individua i soggetti con compiti e funzioni in ambito sicurezza e individua le attività interferenti.

DUVRI - Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

- Deve essere condiviso e firmato dalle parti contraenti;
- Il DUVRI deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi;
- Destinatario dell'obbligo di predisposizione/aggiornamento del DUVRI



DATORE DI LAVORO

DUVRI - Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

➤ Sentenza del Tribunale di Milano, sezione V, 2.7.2018:

«L'omessa previsione nel DUVRI del rischio da interferenza non comporta automaticamente la responsabilità del committente per l'evento lesivo occorso al dipendente, essendo necessario accertare la dinamica del sinistro e verificare la sussistenza del nesso di causalità tra tale evento e la predetta omissione. (Nell'ipotesi de quo la particolarità della dinamica dell'infortunio ha comportato l'esclusione della responsabilità del committente)».

L'art. 26 del D. Lgs. 81/2008: commi *3-bis* e *3-ter*

Art. 26, comma 3-bis, D. Lgs. 81/2008

Il comma 3-bis elenca i casi in cui è esclusa l'applicazione del comma 3:

«l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto».

Art. 26, comma 3-ter, D. Lgs. 81/2008

3-ter. «*Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (ora art. 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 n.d.r.) o **in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.** Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali*».

Vi ringrazio per la Vostra
attenzione.

luigi.isolabella@studioisolabella.it